

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04143

Del: 27/05/2026

Esecutivo Da: 27/05/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Intervento L1929/2024 denominato "Area ex Meccanotessile - Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area" (Codice opera 220533 - CUP H12F23000010004 - CIG B90AB4E1B8) - Autorizzazione Rosi Leopoldo S.p.a. al subappalto a favore di Italscavi S.r.l. di opere rientranti nella categoria OG03

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto volto alla realizzazione di interventi di bonifica e sistemazione dell'area ex Meccanotessile in Via T. Alderotti (L1929/2024) è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Area ex Meccanotessile - Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area" (Prog. L1929/2024) ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 238/2023 del 23 maggio 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ad accordo quadro AQ0829/2023, denominato "Area ex Meccanotessile - Via T. Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. (ex P.O.) Uffici comunali e strutture sociali (Codice opera 220533 - CUP H12F23000010004), ammontante a complessivi € 440.000,00 e finanziati a mutuo da assumere;

- la determinazione dirigenziale n. 6448/2023 del 2 agosto 2023, recante "*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration" - 2a erogazione per euro 9.508.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI51" - Assunzione di impegni e accertamenti*";

- la determinazione dirigenziale n. 9436/2023 del 17 novembre 2023, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H12F23000010004, è stato approvato il progetto S0524/2023, denominato "Servizio di fornitura e posa di linea vita nello stabile denominato "ex Meccanotessile" che, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, è stato affidato alla ditta individuale Mugello Sicurezza di Cerreti Claudio per l'importo netto di € 45.570,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 55.595,40;

- la determinazione dirigenziale n. 5211/2024 del 2 luglio 2024, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale del servizio S0542/2023, denominato "Servizio di prove di carico Ex Meccanotessile" (progetto approvato con DD/2023/10291 e contestualmente affidato a Sicuring S.r.l.), ammontante a complessivi €

7.197,63 (servizio aggiuntivo + IVA), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 220533;

- la deliberazione di Giunta n. 583/2024 del 31 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1929/2024, denominato “Area ex Meccanotessile – Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area” (Codice opera 220533 - CUP H12F23000010004), ammontante a complessivi € 440.000,00, finanziati a mutuo assunto con DD/2023/06448;

- la determinazione dirigenziale n. 7919/2025 del 4 novembre 2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato L1929/2024, denominato “Area ex Meccanotessile - Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area” (Codice opera 220533 – CUP H12F23000010004 – CUI L01307110484202200199 – CPV 45210000-2), ammontate ad € 440.000,00 ed al contempo il RUP ha dato avvio alla procedura di affidamento dei succitati lavori L1929/2024, statuendo di ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo, individuando gli operatori da invitare mediante di indagine di mercato svolta su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Toscana START;

- la determinazione dirigenziale n. 8292/2025 del 17 novembre 2025, con la quale, nell’ambito dell’investimento identificato dal CUP H12F23000010004, è stato affidato all’Ing. Gabriele Zacchei l’incarico per lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione strutturale, direzione dei lavori ed eventuali pratiche presso il Genio Civile, relative alle opere di completamento degli alloggi ex Meccanotessile, per l’importo complessivo di € 28.018,04;

- la determinazione dirigenziale n. 9905/2025 del 30 dicembre 2025, con la quale è stata dichiarata l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rese da Mugello Sicurezza di Cerreti Claudio nell’ambito dell’investimento in commento, prendendo atto che le prestazioni svolte a consuntivo ammontano a netti € 45.570,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 55.595,40, senza peraltro evidenziare economie di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 367/2026 del 23 gennaio 2026, con la quale i succitati lavori L1929/2024, denominati “Area ex Meccanotessile - Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area” (Codice opera 220533 – CUP H12F23000010004) sono stati aggiudicati all’operatore economico Rosi Leopoldo S.p.a. (C.F. e P.IVA 00820700474), sulla base dell’offerta di ribasso del 18,300 %, per un importo netto di € 246.418,02 (di cui € 69.053,14 per costi della manodopera ed € 7.202,28 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG B90AB4E1B8;

- in data 9 febbraio 2026 è stato stipulato il contratto d’appalto dei lavori L1929/2024 tra questa Stazione appaltante e l’appaltatore Rosi Leopoldo S.p.a., perfezionato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi

dell'art. 18 del Codice (protocollo 59483/2026 di pari data);

Tenuto conto che i lavori L1929/2024 in oggetto non sono ancora stati consegnati;

Vista la richiesta assunta al protocollo n. 202418/2026 del 13 maggio 2026 da parte di Rosi Leopoldo S.p.a. (C.F. e P. IVA 00820700474) in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, con la quale si richiede autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii a favore della ditta Italscavi S.r.l., con sede Legale in Lastra a Signa (FI) Via dei Ceramisti n. 24 e con P.IVA 00524560489, per un importo previsto di € 115.000,00, di cui € 3.500,00 per costi della sicurezza, pari al 46,67 % dell'importo contrattuale;

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 (in seguito anche solo "Codice"), i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Dato atto che in fase di gara, ai sensi del citato art. 119, al comma 17, del Codice, sono stati indicati nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

Richiamato altresì il comma 16 del medesimo art. 119, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;

- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- per i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

Tenuto conto che:

- le opere oggetto del subappalto consistono in scavi e rinterrati, nella realizzazione delle reti per acque meteoriche, acque nere e saponose, nell'adduzione idrica e dell'impianto di telefonia/fibra, nella predisposizione dell'area e delle tubazioni per le pompe di calore esterne, nella bonifica delle aree, nella sistemazione di marciapiedi e strade, nella sistemazione a verde, nelle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e nelle opere complementari;
- tali lavorazioni ricadono nella categoria OG03 per l'intero importo di € 115.000,00;
- in fase di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare tali categorie di opere;
- l'appalto contraddistinto dal CIG B90AB4E1B8 è caratterizzato dalla realizzazione di opere rientranti nella categoria OG03, "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento (importo a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore pari ad € 246.418,02);

Rilevato pertanto che l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto, essendo inferiore al 50% dell'importo dei lavori della categoria prevalente affidati, rientra nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 del Codice e dell'art. 37 CSA;

Accertato che la richiesta di subappalto (prot. n. 202418/2026), è conforme a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di:

- istanza di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice;
- copia del contratto di subappalto firmato dai contraenti;

- autocertificazione del subappaltatore, a norma del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice per svolgere la prestazione che gli è stata affidata;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta subappaltatrice;
- DVR e POS;
- attestazione SOA ditta subappaltatrice categoria OG03 classifica VI;

Considerato che la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio;

Tenuto conto che sono stati eseguiti i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, nonché quelli sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Ritenuto possibile autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG03 alla società Italscavi S.r.l., in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;

Tenuto conto che l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc con l'impresa subappaltatrice;

Visto in particolare il contratto di subappalto trasmesso, ove:

- è stata inserita la clausola prevista dall'art. 3 co. 9 L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- è stata inserita la clausola di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice;
- in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a

favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

Tenuto conto che il subappaltatore opererà secondo il cronoprogramma concordato con l'appaltatore principale;

Dato atto altresì che per poter dare continuità ai lavori in argomento è necessario autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice;

Visto l'art. 119 co. 12 d.lgs. n. 36/2023 e tenuto conto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente;

Verificato che nel modello DGUE, conservato agli atti dell'ufficio scrivente, il subappaltatore, per le prestazioni oggetto di subappalto, ha dichiarato di applicare il CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo contratto collettivo indicato in sede di gara da questa Stazione Appaltante;

Dato atto che la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa subappaltatrice Italscavi srl, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

Rilevato che, trattandosi di ditta subappaltatrice non tenuta al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'articolo 27, il Responsabile unico di progetto (RUP) ha verificato in capo alla stessa il possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento li sottoscritto RUP dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate:

1. di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, la ditta Rosi Leopoldo S.p.A. in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui al progetto L1929/2024 denominato "Area ex Meccanotessile - Via T.Alderotti - Intervento di bonifica e sistemazione dell'area" (Codice opera 220533 – CUP H12F23000010004 – CIG B90AB4E1B8) a subappaltare i lavori alla ditta Italscavi S.r.l., con sede Legale in Lastra a Signa (FI) Via dei Ceramisti n. 24 e con P.IVA 00524560489, per un importo previsto di € 115.000,00, di cui € 3.500,00 per costi della sicurezza, pari al 46,67% dell'importo contrattuale;

2. di dare atto che:

- l'anzidetto importo di subappalto rientra nel limite stabilito dall'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da leggere in combinato disposto con l'art 37 CSA dell'intervento;

- le lavorazioni subappaltate di cui all'oggetto rientrano nella categoria prevalente OG03;

- le lavorazioni subappaltate consistono in scavi e rinterri, nella realizzazione delle reti per acque meteoriche, acque nere e saponose, nell'adduzione idrica e dell'impianto di telefonia/fibra, nella predisposizione dell'area e delle tubazioni per le pompe di calore esterne, nella bonifica delle aree, nella sistemazione di marciapiedi e strade, nella sistemazione a verde, nelle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e nelle opere complementari;

3. di dare atto altresì che, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dichiarano congiuntamente che trattandosi di subappalto ad una piccola impresa ai sensi dell'art. 119 comma 11 lett. a) del Codice, il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento (art. 6 contratto subappalto);

4. di dare atto inoltre che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 co. 7 d.lgs. n. 267/2000;

5. di precisare che, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del codice, il contraente principale e il subappaltatore

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

6. di dare atto che per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore ha dichiarato che verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo CCNL previsto in fase di gara;

7. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del lavoro in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura.

ALLEGATI INTEGRANTI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.pdf.p7m -
c9f3142c249c827121beecce5b51fcc0b58aeec5dd753070c25c3c047558ef4d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.